



COMUNE DI OSSI

Sede legale: Via Roma 50 CAP. 07045 Ossi(SS)

C.F. 00094050903 - P.I. 00249810904

Tel. 0793403100 Fax 0793403141

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.53 DEL 19-09-2023

PROPONENTE:

**SERVIZIO INTERESSATO
RAGIONERIA**

**Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2022 - INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO ,AI SENSI DELL'ART.ART.11 BIS DEL
D.LGS.N.118/2011 E SS.MM.II.-APPROVAZIONE SCHEMA**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000, sulla presente proposta di deliberazione il sottoscritto Segretario ha espresso il parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole;

Per i seguenti motivi:

**Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonia Marmillata**

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
FINANZIARIO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole;

Per i seguenti motivi:

**Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonia Marmillata**

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., che ha introdotto significative novità e nuovi obblighi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare, l'articolo 11-bis c.1, ai sensi del quale "Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4";

Visto il Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Dato Atto che, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente;

Dato atto che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011,
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Considerato che non vi è obbligo di inserimento nel "Gruppo bilancio consolidato" per gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" per i quali si ricada in una delle sotto indicate ipotesi:

- *irrilevanza*, ossia quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo (a tal fine sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 1) totale dell'attivo; 2) patrimonio netto; 3) totale dei ricavi caratteristici. In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, per effetto di eventi straordinari come terremoti, alluvioni e altre calamità naturali;

Preso atto che tra le novità introdotte con il D.M. 11.08.2017 è previsto che a decorrere dal 2017 sono **considerati rilevanti** gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

Considerato che l'elenco dei componenti del Gruppo "Amministrazione Pubblica" e l'elenco del "perimetro di consolidamento" devono essere predisposti ad inizio esercizio ed aggiornati a fine esercizio, come ricavabile dal punto 3 del Principio contabile 4/4 Allegato alò D. Lgs. n. 118/2011;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i

criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4, da cui risulta che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Ossi”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, per l’anno 2022, sono i seguenti:

- Enti strumentali partecipati EGAS (ex A.A.T.O. Sardegna)
- Società partecipate Abbanoa Spa,;

Dato atto che per nessuno dei seguenti soggetti, di cui al “Gruppo amministrazione pubblica” il Comune di Ossi ha una partecipazione pari o superiore all’1%, per cui nessuno di tali enti rientra nel “Perimetro di consolidamento” del Comune di Ossi:

- EGAS, Abbanoa s.p.a., S

Richiamato il paragrafo 3 dell’Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011, “A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”;

Visto il parere della Corte dei Conti, Sez. Controllo Piemonte, espresso con deliberazione n. 19/2018;

Dato atto che in merito al richiamato paragrafo 3 dell’Allegato 4/4 con il suddetto parere la Corte dei Conti specifica che, ai fini del consolidamento, la rilevanza “...vale anche nel caso in cui l’affidamento diretto non sia stato effettuato dall’ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale poteva configurarsi ad esempio, un’autorità d’ambito territoriale ottimale ai fini dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano, in base alle norme di cui al paragrafo 2 dell’allegato 4/4, così come modificate dal d.m. 11.8.2017, nel gruppo amministrazione pubblica”;

Dato atto che, in base alle suesposte considerazioni della Corte dei Conti Sez. Controllo Piemonte, la Società Abbanoa S.p.A., inserita nel gruppo amministrazione pubblica, deve confluire nel perimetro di consolidamento poiché affidataria diretta di un servizio pubblico da parte di EGAS, anch'esso componente del Gruppo Amministrazione Pubblica;

Preso atto della comunicazione di Abbanoa S.p.A. con la quale la società ha trasmesso i dati e la nota esplicativa utili per la definizione del Bilancio Consolidato 2022;

Richiamato l’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, così come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 secondo cui il bilancio consolidato è costituito dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale consolidati, ai quali sono allegati la Relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e la Relazione dell’Organo di revisione;

Richiamata la deliberazione C.C. n 12 del 19-04-2023, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo schema di Bilancio Consolidato 2022 redatto secondo gli schemi di cui all’Allegato 11 del D. Lgs. 118/2011, predisposto dal Servizio Finanziario dell’Ente e costituito da:

- Conto Economico Consolidato
- Stato Patrimoniale Consolidato;
- Nota integrativa e Relazione al Bilancio Consolidato;

Acquisto il parere dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239 D. Lgs. 267/2000;

Visti il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 ed il D. Lgs. 118/2011;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese

DELIBERA

DI INDIVIDUARE, per quanto in premessa, i seguenti organismi partecipati quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ossi” per l'annualità 2022:

- Enti strumentali partecipati **EGAS** (ex A.A.T.O. Sardegna)
- Società partecipate **Abbanoa Spa** .

DI INDIVIDUARE, i seguenti organismi partecipati quali componenti del perimetro di consolidamento del Comune di Ossi per il 2022:

- Società partecipate: Abbanoa Spa-Gestore unico del servizio integrato dell'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna.

DI DARE ATTO che il contenuto del presente atto è soggetto ad aggiornamento annuale al termine dell'esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;

DI APPROVARE gli schemi di bilancio consolidato 2022, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, costituiti da:

- Conto Economico Consolidato
- Stato Patrimoniale Consolidato;
- Nota integrativa e Relazione al Bilancio Consolidato;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 co. 4 D. Lgs. n. 267/2000.